

**Trib. Bolzano Sez. I, 27/01/2009**

Ecogen Holding B.V. c. Isolcell Italia s.p.a.

**DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PUBBLICO  
PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE**

Prescrizione

breve

**VENDITA**Garanzia per i vizi della cosa venduta  
(termine e condizione)

La mancata previsione nella Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 di un termine di prescrizione non può considerarsi una lacuna esterna della Convenzione ed essa non va, pertanto, colmata ricorrendo alla legge nazionale applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato. A ciò osta la norma di cui all'art. 39, 2° comma, Conv., la quale, fissando in due anni il termine massimo per la denuncia di vizi, è incompatibile con la previsione di un termine di prescrizione più breve quale quello di cui all'art. 1495, 3° comma, c.c.

**FONTI**

Giur. It., 2009, 11, 2436 nota di REINSTADLER

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.